




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0008160 - 20/07/2011 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:cr

Roma, 20 LUG. 2011

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Vicenza
Via Contrà del Monte, 13
36100 - Vicenza

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 197/2011 – richiesta chiarimenti in merito a risposta al PO 153/2011

Con riferimento alla Vostra richiesta di parere pervenuta in data 16 giugno 2011 (ns. prot. 6914 del 16.06.2011) con cui si richiede se "la funzione di composizione di cui all'art. 12, punto h), del D. Lgs. 139/2005 rimane in capo a codesto Ordine o si trasferisce all'Ordine presso cui ha sede la Corte d'Appello competente a norma dell'art. 49, co. 5 del D. Lgs. 139/2005", si rappresenta quanto segue.

Qualora, come nel caso di specie, si ricorra nell'ipotesi prevista dall'art. 49, co. 5, del D.Lgs. 139/05, in cui il soggetto "incolpato" sia un componente del Consiglio dell'Ordine, l'esercizio dell'azione disciplinare si trasferisce in capo al Consiglio dell'Ordine della sede di Corte di Appello.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, poiché la competenza ad esercitare l'azione disciplinare è trasferita totalmente in capo al Consiglio dell'Ordine in cui ha sede la Corte d'Appello, si ribadisce che il Consiglio dell'Ordine trasmittente non deve in alcun modo entrare nel merito della vicenda.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione